

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1074-A

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUOCCO, GUSMEROLI, D'UVA, MOLINARI, TRANO, CENTEMERO,  
APRILE, CAVANDOLI, CABRAS, COVOLO, CANCELLERI, FERRARI,  
CASO, GERARDI, CURRÒ, ALESSANDRO PAGANO, GIULIODORI, PA-  
TERNOSTER, GRIMALDI, TARANTINO, MANIERO, MARTINCIGLIO,  
MIGLIORINO, RADUZZI, RUGGIERO, ZANICHELLI, ZENNARO, SPA-  
DONI**

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale

---

*Presentata il 6 agosto 2018*

---

(Relatrice: **RUOCCO**)

notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;

c) durante il periodo previsto dal comma 5 sono sospesi tutti i termini di decadenza per ambedue le parti;

d) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione nella motivazione del successivo avviso di accertamento;

e) è precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

#### Art. 12.

*(Bilancio complessivo degli oneri amministrativi)*

1. Il comma 2-septies dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019.

#### Art. 18.

*(Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)*

1. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione di cui all'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.

*Soppresso.*